



SENT. N. 99/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23963** del Registro di Segreteria,

sul ricorso in ottemperanza

promosso da:

R.D., nato a *omissis*, in data *omissis* (cod.

fisc. *omissis*), e residente a *omissis* in via *omissis* n. 23,

rappresentato e difeso dall'Avv. Santino Spina (cod. fisc.

SPNSTN87L07G273I – *santinospina@pecavvpa.it*; fax 091/204869), giusta

procura alle liti in atti

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma,

Via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche

disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA (cod. fisc.

BRLFNC60A71L219F) e Silvia ZECCHINI (cod. fisc.

ZCCSLV66S58I462C) dell'Avvocatura dell'Istituto, in forza di procura

generale *ad lites* del 22.3.2024 (rep.37875/7313), a rogito dott. Roberto

Fantini Notaio in Roma, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino

– Via Arcivescovado 9 - presso l’Ufficio Legale Distrettuale dell’Istituto.

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. 64 del 22 maggio 2023, resa nel giudizio iscritto sub R.G. n. 23509. In particolare, con la prefata sentenza, relativa all’applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall’art. 54 del D.P.R. 1092/73, veniva riconosciuto al ricorrente il diritto al ricalcolo della quota retributiva della pensione, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e specifica diffida, l’Inps non dava esecuzione alla sentenza.

L’Inps si è costituita dando atto dell’avvenuta esecuzione della pronuncia, mediante riliquidazione della pensione e riconoscimento degli interessi legali.

La causa è stata discussa all’udienza del 17 settembre 2024 ed entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere (parte ricorrente mediante memoria depositata).

L’istante ha insistito per la liquidazione delle spese di lite.

All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Stante l’avvenuto riconoscimento dell’originaria pretesa va dichiarata la cessazione della materia del contendere, così come richiesto congiuntamente dalle parti.

Considerato il ritardo dell’istituto nell’adempimento al titolo esecutivo, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza sostanziale e sono da porsi

